

## CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo II - Delle persone giuridiche**

### **Art. 39 Comitati.**

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.